

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Autorizzazione Idraulica Unica
(Art.93 Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO lo Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (G.U. 7 ottobre 1904);
- VISTO la Legge Regionale 23 aprile 1956, n. 31;
- VISTO la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 3 della legge regionale n 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa *"il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006"*;
- VISTO il Decreto Presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4, che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che nel funzionigramma allegato, individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità e che, all'art. 7 ha, tra l'altro, disposto che:
1. *L'Autorità di bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo.*
 2. *Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.*
 3. *Rientrano tra le attività del servizio di polizia idraulica:*
 - a) *il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri per opere ed interventi relativi ad aree appartenenti al demanio idrico;*
 - b) *il rilascio di concessioni per l'utilizzo e l'occupazione dei beni del demanio idrico;*

c) *il rilascio di nulla osta idraulici e pareri relativi ad opere ed interventi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua;*

- VISTO il Decreto Presidenziale 22 maggio 2019, n. 3169, con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco;
- VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che sostituisce il funzionigramma allegato al sopra citato D.P. n.4/2019;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 55 del 7 agosto 2019 con il quale è stata istituita l'Autorizzazione Idraulica Unica (A.I.U.) oggetto di qualunque istanza che gli utenti dovranno inoltrare per la realizzazione di opere che interessino alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree del demanio idrico fluviale e per l'ottenimento delle relative concessioni/sdemanializzazioni di suolo demaniale fluviale;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 68 del 12 settembre 2019 con il quale sono state meglio chiarite il campo di applicazione della predetta Autorizzazione Idraulica Unica e le modalità di rilascio della stessa esonerando, dal rilascio della stessa i Dipartimenti Regionali, i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali, le Città Metropolitane e i Consorzi di Bonifica, limitatamente agli interventi di sola pulizia dell'alveo, mediante asportazione della vegetazione spontanea ivi presente di ostacolo al regolare deflusso delle acque, e che non prevedano l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti, nonché, su opere di presa presenti in alveo purché limitati alla sola asportazione dei sedimenti necessaria al ripristino della funzionalità di tali opere;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 118 dell'11 novembre 2019 di modifica e integrazione al DSG n. 55 del 7 agosto 2019 e al DSG n. 68 del 12 settembre 2019 con il quale è stato esteso l'esonero dalla richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica anche agli interventi, della stessa tipologia, da eseguirsi da parte dei proprietari di opere di attraversamento di corsi d'acqua in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e così come chiarito dalla Direttiva n. 5750 del 17 settembre 2019 di questa Autorità di Bacino;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 262 del 04 novembre 2020 con cui si approvano le "Misure di semplificazione per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica per attraversamenti di corsi d'acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d'acqua";
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 03 del 19 gennaio 2021 recante "Ulteriori misure di semplificazione per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica per attraversamenti di corsi d'acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d'acqua";
- CONSIDERATO che, alla luce dell'applicazione oramai consolidata dell'A.I.U. si rende necessario apportare alcune modifiche e disciplinare in un unico provvedimento quanto ad oggi disposto con i decreti sopra citati in modo da offrire un quadro chiaro e immediato sia a chi, dall'esterno, deve avanzare istanza di Autorizzazione Idraulica Unica sia al personale che, all'interno di questa Autorità, dovrà istruirle;
- VISTO il documento "AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA" predisposto dal Servizio 4 - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica di questa Autorità di bacino, e trasmesso con nota prot. 3277 del 03.03.2021 che fa parte integrante del presente Decreto;
- RITENUTO di dovere procedere, all'approvazione del superiore documento al fine di coordinare le modifiche necessarie e unificare i diversi provvedimenti emanati nel corso del tempo e quindi, contestualmente revocare il DSG n° 55 del 07/08/2019, il DSG n° 68 del 12/09/2019, il DSG n° 118 del 11/11/2019, il DSG n° 262 del 04/11/2020 e il DSG n° 3 del 19/01/2021;

Ai termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono revocati: il DSG n° 55 del 07/08/2019, il DSG n° 68 del 12/09/2019, il DSG n° 118 del 11/11/2019, il DSG n° 262 del 04/11/2020 e il DSG n° 3 del 19/01/2021.

ART. 2

È approvato il documento “AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA”, parte integrante del presente decreto, predisposto dal Servizio 4 - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica, che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in ossequio al comma 5 dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall’art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n.9, sul sito della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

Palermo, li 05.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Greco

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

(Art.93 Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 e ss.mm.ii.)

1) PREMESSA

Il D.P. 4/2019, con il quale è stato emanato il “Regolamento attuativo dell’articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia”, all’art. 7 ha, tra l’altro, disposto che:

1. *L’Autorità di bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo.*
2. *Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.*
3. *Rientrano tra le attività del servizio di polizia idraulica:*
 - a) *il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri per opere ed interventi relativi ad aree appartenenti al demanio idrico;*
 - b) *il rilascio di concessioni per l’utilizzo e l’occupazione dei beni del demanio idrico;*
 - c) *il rilascio di nulla osta idraulici e pareri relativi ad opere ed interventi nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua;*

I sopra citati provvedimenti autorizzativi, da rilasciarsi tutti ai sensi del R.D. 523/1904, sono stati oggetto di apposita regolamentazione che ha portato alla istituzione, con Decreto del Segretario Generale n° 55 del 07/08/2019, della Autorizzazione Idraulica Unica.

I principi generali dell’Autorizzazione Idraulica Unica e i suoi contenuti sono stati anche presi in esame e illustrati nelle “Linee Guida per l’attività di Polizia Idraulica” apprezzate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 446 del 22/10/2020 e definitivamente adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con Delibera n° 18 del 02/12/2020.

Rispetto a quanto previsto nel citato Decreto del Segretario Generale n° 55 del 07/08/2019, alcune modifiche sono state successivamente apportate con Decreti del Dirigente Generale n° 68 del 12/09/2019, n° 118 del 11/11/2019, n° 262 del 04/11/2020 e n° 3 del 19/01/2021. Tali decreti hanno tra l’altro modificato per alcuni casi le modalità di rilascio e individuato possibili deroghe.

Con la presente si vuole quindi riassumere in un unico provvedimento quanto ad oggi disposto con i provvedimenti prima citati in modo da offrire un quadro il più possibile chiaro e immediato sia a chi, dall’esterno, deve avanzare istanza di Autorizzazione Idraulica Unica sia al personale che, all’interno di questa Autorità, dovrà istruire tali istanze.

2) AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

L'Autorizzazione Idraulica Unica, con la quale ci si prefigge lo snellimento dello sviluppo dei procedimenti tecnico-amministrativi, realizza un primo strumento operativo diretto a coniugare la tutela sulle acque pubbliche, ed in particolare le disposizioni del Capo VII del R.D. 523/1904 volte a garantire il buon regime idraulico delle acque, con i criteri previsti prima nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e ribaditi poi nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) finalizzati a correlare il mantenimento delle condizioni di sicurezza con quelli di assetto e di qualità ambientale del territorio.

È il provvedimento che viene rilasciato a seguito di qualunque istanza venga inoltrata per la realizzazione di opere e/o per l'esecuzione di attività che interferiscono con il reticolo idrografico interessando alvei di corsi d'acqua pubblica e/o pertinenze degli stessi e/o aree del demanio idrico fluviale, e per l'ottenimento di concessioni/sdemanzializzazioni di suolo demaniale fluviale.

Si intende per reticolo idrografico l'insieme dei canali di deflusso di diversa natura (fiumi, torrenti e corsi d'acqua in generale), dimensione e portata che solca il territorio del bacino idrografico e ne convoglia le acque superficiali, aventi quindi natura di corso d'acqua pubblica e per i quali è possibile identificare a monte un bacino di alimentazione di sufficiente estensione, indipendentemente dalla iscrizione di tali corsi d'acqua negli elenchi ufficiali delle acque pubbliche e/o nelle mappe catastali

L'Autorizzazione Idraulica Unica, nata anche con lo scopo di assicurare tempestività e celerità dell'azione amministrativa e assicurare per quanto possibile lo snellimento dello sviluppo dei procedimenti tecnico/amministrativi, diventa quindi lo strumento attuativo di quanto previsto dall'art. 5 della L. 37/1994 (*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*) secondo il quale tutti i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti e più in generale tutti quelli destinati ad incidere sul regime delle acque, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive che subordinino il loro rilascio *“al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati”*.

2.1 **Provvedimenti**

L'Autorizzazione Idraulica Unica riunisce al suo interno il parere di compatibilità idraulica ai sensi delle norme tecniche in vigore (R.D. 523/1904, Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n° 7 del 21/01/2019) e di norme ambientali (L. 37/1994, D.Lgs. 152/2006), il permesso di cui agli articoli 93 e seguenti del R.D. 523/1904, e, laddove ne ricorrano le condizioni, i pareri di compatibilità ai sensi delle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e di quelle del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.).

A seconda della tipologia di istanza alla quale farà seguito, l'Autorizzazione Idraulica Unica si espliciterà con il rilascio di un “nulla osta idraulico” o di un “parere idraulico” o di un “parere idraulico preliminare”, così come di seguito definiti:

a) Nulla-osta idraulico

Il *“nulla osta idraulico”* costituisce il permesso, previsto dall'art. 93 del R.D. 523/1904, per la realizzazione di opere e interventi, non vietati dall'art. 96 della stessa norma, che interessino gli alvei dei corsi d'acqua pubblica e le loro pertinenze idrauliche (fasce poste in adiacenza agli alvei, larghe m 10,00 a partire dagli argini o dalle sponde, determinate secondo i criteri di cui al Decreto del Segretario generale n° 189 del 09/09/2020).

Ricadono tra tali opere e interventi, tutti quelli autorizzabili ai sensi del Capo IV (da art. 57 ad art. 62) e del Capo VII (da art. 93 ad art. 102) del R.D. 523/1904. Tale provvedimento può essere altresì rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Il *“nulla osta idraulico”*, oltre che contenere la valutazione di ordine tecnico su quanto proposto dall'utente in merito alla compatibilità idraulica degli interventi da eseguire e/o delle attività da svolgere, rilascia l'autorizzazione all'accesso in alveo e all'esecuzione dei lavori di che trattasi.

b) Parere idraulico

Il “*parere idraulico*” viene rilasciato per due diversi casi:

- 1) Opere e interventi di cui al precedente punto “a” in alternativa al nulla osta idraulico
È un provvedimento del tutto simile al nulla osta idraulico prima illustrato, Differisce da questo perché l’autorizzazione all’accesso in alveo e all’esecuzione dei lavori è sostituita da una dichiarazione di disponibilità al loro rilascio in un momento successivo.
Tale provvedimento è infatti rilasciato quando si è in presenza di progetti che prevedono lavori non immediatamente realizzabili (per livello di progettazione non esecutiva, perché presentati da soggetto diverso da quello che li realizzerà, ecc.) ma in ogni caso completi di tutto quanto necessario a valutarne la compatibilità idraulica.
Con il rilascio di tale provvedimento viene prescritto che prima della realizzazione dei lavori di che trattasi, previa asseverazione che non siano intervenute modifiche sostanziali al progetto esaminato e valutato e che non sia mutato il regime vincolistico, dovrà essere richiesta a questa Autorità l’autorizzazione all’accesso in alveo e all’esecuzione dei lavori.
- 2) Richieste di concessione o di sdemanializzazione di aree del demanio idrico fluviale
È il provvedimento con il quale, fatta la valutazione di ordine tecnico su quanto proposto dall’utente in merito alla richiesta in concessione o alla sdemanializzazione di un’area del demanio idrico fluviale, viene espresso il parere necessario alla successiva predisposizione del decreto di concessione ovvero all’avvio delle procedure per la sdemanializzazione delle aree richieste.

c) Parere idraulico preliminare

Nel caso di opere pubbliche, in presenza di progetto di fattibilità tecnica ed economica, il R.U.P. può chiedere il parere idraulico su quanto previsto in seno a tale progetto.

In questo caso viene rilasciato un “*parere idraulico preliminare*”, che conterrà la precisazione che lo stesso si intende espresso solamente sulla tipologia delle opere di che trattasi e sulla loro ubicazione, e con la prescrizione che dovrà essere successivamente sottoposto a questa Autorità il progetto definitivo/esecutivo delle opere riportante l’esatto posizionamento e le esatte dimensioni e misure di tutti i manufatti da realizzare.

Questo tipo di parere può essere rilasciato anche su progetti che, seppur trasmessi come definitivi, sono privi degli elementi propri di questo livello di progettazione (vedasi D.Lgs. 50/2016, art. 23 “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”) e in particolare di calcoli idrologici e/o idraulici, o di verifiche di manufatti idraulici e comunque di tutto quanto necessario ad una completa valutazione della compatibilità idraulica e quindi al rilascio di un parere o di un nulla osta idraulico. Anche in questi casi, così come detto per i progetti di fattibilità tecnica ed economica, si forniranno le prescrizioni di cui tener conto nella redazione del progetto definitivo/esecutivo che dovrà essere successivamente sottoposto a questa Autorità.

3) DEROGHE

Non sono subordinati al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica gli interventi che interessano alvei di corsi d’acqua pubblica e/o aree di pertinenza degli stessi, che siano limitati alla sola pulizia dell’alveo, mediante taglio e asportazione della vegetazione spontanea ivi presente di ostacolo al regolare deflusso delle acque, e non prevedano l’esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti.

Parimenti non sono subordinati alla predetta Autorizzazione gli interventi su opere di presa presenti in alveo purché limitati alla sola asportazione dei sedimenti necessaria al ripristino della funzionalità di tali opere.

Per tali interventi dovrà essere trasmessa a questa Autorità solamente una preventiva comunicazione da parte del proponente l’intervento accompagnata da:

- una relazione che, in uno alle necessarie planimetrie opportunamente georeferenziate e agli opportuni elaborati grafici, descriva esaustivamente la tipologia dei lavori e/o degli interventi che si intende mettere in atto;
- una dichiarazione del R.U.P., in caso di pubblica Amministrazione, o di un tecnico incaricato, attestante che l’intervento di che trattasi non prevede l’esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti.

4) PROCEDURE DI RILASCIO

Ai sensi di quanto previsto dal D.P. 27 giugno 2019, n. 12 (Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali), le competenze e i relativi procedimenti di questa Autorità di Bacino che interessano, a vario modo, il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica sono così suddivisi:

- Servizio 3 - Pareri e Autorizzazioni
 - Pareri di compatibilità idraulica sui progetti ai sensi delle norme di attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
 - Pareri di compatibilità idraulica propedeutici al rilascio delle autorizzazioni di cui al R.D. 523/1904
 - Pareri di compatibilità idrogeologica o idraulica previsti dalla normativa di attuazione dei PAI.
- Servizio 4 - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica
 - Autorizzazione ex art 93 R.D. 523 del 1904 per l'accesso e l'esecuzione di interventi sul Demanio Idrico fluviale

Il D.P. 18 dicembre 2020, n. 37 (Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi) ha di recente individuato il Servizio "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" come "*Unità Organizzativa responsabile del procedimento*" per l'Autorizzazione Idraulica Unica e ha fissato in 60 giorni il termine per la conclusione dello stesso.

L'Autorizzazione Idraulica Unica è quindi un procedimento in carico al Servizio "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" di questa Autorità di Bacino il quale ha 60 giorni di tempo per il suo espletamento al netto dei tempi di sospensione intercorrenti tra la richiesta e l'ottenimento di eventuali integrazioni e pareri necessari.

Il provvedimento finale, predisposto dal Servizio "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" previa istruttoria e rilascio da parte del Servizio "*Pareri e Autorizzazioni*" dei pareri di competenza, sarà rilasciato dal Segretario Generale.

5) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE

L'istanza di Autorizzazione Idraulica Unica dovrà pervenire in bollo (ad oggi pari a € 16,00) tranne nei casi in cui il soggetto richiedente ne sia esente per legge. L'imposta di bollo può essere assolta con apposizione di marca ovvero in maniera virtuale nei modi di legge.

All'istanza deve essere allegata la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 36 della Legge Regionale 1/2019 e cioè la "*lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*"

All'istanza deve altresì essere allegata una dichiarazione inerente il regime vincolistico dell'area interessata con particolare riferimento al P.A.I. e alle interferenze con il reticolo idrografico.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione deve essere inoltre acquisita la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo prima citato e cioè "*la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.*"

Con apposito provvedimento del Segretario Generale saranno individuati e definiti gli elaborati tecnici minimi da presentare unitamente alla istanza di Autorizzazione Idraulica Unica a seconda delle varie tipologie di opere e/o attività per le quali l'istanza viene presentata.

Resta inteso che anche per le pratiche complete di tutti gli elaborati richiesti, questa Autorità, nel corso dell'istruttoria, in relazione alla specificità delle opere e/o attività per le quali viene richiesta l'Autorizzazione, potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Prima del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica, laddove il soggetto richiedente non ne sia esente per legge, dovrà altresì essere assolta, in maniera virtuale e nei modi di legge, l'imposta di bollo relativa al provvedimento autorizzativo.

6) MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA PUBBLICA CON LINEE TECNOLOGICHE O INFRASTRUTTURE LINEARI A RETE NEI CASI IN CUI NON SIA DIRETTAMENTE INTERESSATA LA SEZIONE IDRAULICA DEL CORSO D'ACQUA

6.1 Generalità

Le presenti misure di semplificazione sono volte a delineare una procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua, con linee tecnologiche o con infrastrutture lineari a rete, **nei casi in cui le infrastrutture da realizzare non interessino direttamente la sezione idraulica del corso d'acqua.**

Più specificatamente ci si riferisce ai casi in cui l'attraversamento sia eseguito:

- a) in subalveo con tecniche "senza scavo" (no-dig)
- b) aereo;
- c) con collocazione su manufatti esistenti.

Per "*linee tecnologiche*" si intendono le reti elettriche e le linee di comunicazione e/o di telecomunicazione.

Per "*infrastrutture lineari a rete*" si intendono acquedotti, fognature, condotti vari (gasdotti, oleodotti, ...) di ridotto diametro.

Per "*manufatto esistente*" si intende qualsiasi opera di attraversamento del corso d'acqua. Ai fini della presente determinazione, il manufatto esistente può essere utilizzato quale sostegno della linea tecnologica o dell'infrastruttura lineare con staffaggio o inserimento nella struttura del manufatto, in modo da non modificare l'ingombro dell'attraversamento e da non ridurre la sezione libera di deflusso.

6.2 Specifici adempimenti istruttori nel caso di attraversamento con collocazione su manufatti esistenti

Verificata la compatibilità idraulica dell'attraversamento in progetto, accertando che lo stesso non modifichi né riduca la sezione libera di deflusso del corso d'acqua, viene rilasciata l'Autorizzazione Idraulica Unica per l'attraversamento della rete tecnologica o dell'infrastruttura lineare a rete.

L'inizio dei lavori sarà subordinato all'acquisizione dell'assenso da parte del proprietario del manufatto esistente al quale l'Autorizzazione Idraulica Unica sarà trasmessa per conoscenza.

Parallelamente al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica viene attivato il procedimento di verifica della compatibilità idraulica del manufatto esistente nei confronti del proprietario di quest'ultimo.

Qualora a conclusione del procedimento di regolarizzazione emergesse la necessità di adeguamenti del manufatto esistente o della sua demolizione, il titolare dell'infrastruttura lineare ospitata deve provvedere a sua cura e spese all'adeguamento o alla rimozione delle opere autorizzate.

A tale proposito, l'Autorizzazione Idraulica Unica conterrà una specifica clausola di esonero da ogni responsabilità della Regione Siciliana in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche e prevedendo l'obbligo di adeguare o rimuovere la linea nel caso in cui il manufatto esistente dovesse essere oggetto di lavori di adeguamento ovvero di demolizione per i motivi prima esposti.

6.3 Iter procedimentale

Per gli interventi di cui al presente capitolo la compatibilità idraulica ai sensi del R.D. n° 523/1904, non essendo direttamente interessata la sezione idraulica del corso d'acqua, emergerà direttamente dalla rappresentazione grafica di cui alla documentazione tecnica allegata e dalle dichiarazioni del progettista, senza la necessità di ulteriori calcolazioni e verifiche.

Gli stessi interventi inoltre, ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I. sono compatibili con gli eventuali livelli di pericolosità presenti in sito.

Per tali motivi, i provvedimenti di Autorizzazione Idraulica Unica relativi ad attraversamenti di corsi d'acqua realizzati con una delle tipologie di cui al presente capitolo, in deroga a quanto previsto al superiore capitolo 4, vengono rilasciati direttamente dal Servizio "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" senza il preventivo parere propeedeutico del Servizio "*Pareri e Autorizzazioni*".

Qualora nel corso di un'istruttoria dovesse emergere, per particolari caratteristiche degli attraversamenti previsti e/o per un particolare regime vincolistico dei luoghi interessati, la necessità del parere di compatibilità idraulica ai sensi del R.D. n° 523/1904 e/o delle Norme di Attuazione del P.A.I., il Servizio "Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica" provvederà a farne richiesta al competente Servizio "Pareri e Autorizzazioni".

6.4 Documentazione da prodursi da parte del richiedente

La documentazione tecnica da allegare alle istanze di Autorizzazione Idraulica Unica per le fattispecie di cui al presente capitolo, redatta da tecnici abilitati all'esercizio della professione, è di seguito riportata:

A) Attraversamento in subalveo (con tecnica no-dig) o aereo:

- relazione descrittiva e tecnica illustrante l'intervento da eseguire;
- cartografia catastale e aerofotogrammetria con evidenziata l'area dell'intervento opportunamente georeferenziata;
- planimetria, in scala adeguata e debitamente quotata, dalle quali si evinca la posizione delle opere da realizzare;
- sezione trasversale del corso d'acqua, in scala adeguata e debitamente quotata, in corrispondenza della sezione di attraversamento, dalla quale si evinca la posizione delle opere da realizzare rispetto all'alveo e l'individuazione delle fasce di pertinenza di cui all'art. 96, comma f, del R.D. 523/1904, determinate secondo quanto disposto dal Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 189 del 09/09/2020;
- documentazione fotografica;

B) Attraversamento con collocazione su manufatti esistenti:

- relazione descrittiva e tecnica illustrante l'intervento da eseguire;
- cartografia catastale e aerofotogrammetria con evidenziata l'area dell'intervento opportunamente georeferenziata;
- planimetria, in scala adeguata e debitamente quotata, dalle quali si evinca la posizione delle opere da realizzare rispetto al corso d'acqua e ai manufatti esistenti sui quali ci si appoggia;
- sezione trasversale del corso d'acqua, in scala adeguata e debitamente quotata, comprensiva del prospetto del manufatto preesistente e dell'infrastruttura richiesta;
- documentazione fotografica;

In entrambi i casi dovranno altresì essere allegati all'istanza:

- uno stralcio planimetrico del Piano per l'Assetto Idrogeologico dal quale si evinca se l'area in cui ricade l'intervento risulti interessata da rischio e/o pericolosità individuati ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano stesso;
- una dichiarazione del progettista con la quale venga asseverato che gli interventi da eseguire e le attività da svolgere sono compatibili, ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico, con gli eventuali livelli di pericolosità esistenti nel sito interessato.

Prima del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica, laddove il soggetto richiedente non ne sia esente per legge, dovrà altresì essere assolta, in maniera virtuale e nei modi di legge, l'imposta di bollo relativa al provvedimento autorizzativo.

7) CRITERI DI PRIORITÀ SULL'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Con apposito provvedimento del Segretario Generale saranno forniti maggiori elementi per l'individuazione delle fattispecie cui applicare le deroghe all'ordine cronologico in ordine a quanto disposto dall'art. 7 (Compiti del Responsabile del Procedimento), comma 2, della Legge Regionale 7/2019.

**Il Segretario Generale
Ing. Francesco Greco**